III LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI 1433

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STORTI, CAPPUGI, ZANIBELLI, CALVI, GITTI, PAVAN, MAROTTA VINCENZO, SCALIA, CENGARLE, TOROS, CASATI, AZIMONTI

Presentata l'11 luglio 1959

Adeguamento delle pensioni derivanti dalla assicurazione facoltativa di cui al testo unico 30 maggio 1907, n. 376 e al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, liquidate ante 1º gennaio 1952

Onorevoli Colleghi! — Con l'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, venne disposta la rivalutazione dei contributi versati nella assicurazione facoltativa, in misura differenziata secondo i vari periodi di tempo nei quali avvenne il versamento dei contributi stessi; di conseguenza, le pensioni derivanti dalla detta assicurazione liquidate o da liquidarsi a far capo dal 1º gennaio 1952 furono commisurate all'ammontare dei contributi rivalutati, con notevole beneficio economico per gli interessati.

La stessa legge 4 aprile 1952, articolo 29, escluse però dalla rivalutazione e da ogni altro beneficio economico gli iscritti all'assicurazione facoltativa che avevano liquidato la pensione anteriormente al 1º gennaio 1952, creando in tal modo una ingiusta sperequazione tra gli appartenenti alla stessa categoria di assicurati, che avevano versato contributi nei medesimi periodi di tempo precisati nella legge suddetta.

Non è possibile negare che il legislatore del 1952 abbia particolarmente trascurato la posizione degli iscritti nell'assicurazione facoltativa che liquidarono la pensione anteriormente al 1º gennaio del detto anno; e così operando, non si è resa giustizia, ma si è inferta una punizione proprio a quei lavoratori che avevano dato encomiabile esempio di spirito previdenziale in tempi nei quali tale spirito faceva singolarmente difetto; come pure non è possibile non rilevare lo stridente contrasto tra questa situazione creata dalla legge e il criterio di favore che si è usato nei confronti dei collocati in pensione dal 1º gennaio 1952 in poi.

Se si vuole, come è ritenuto sommamente opportuno, sviluppare la assicurazione facoltativa, espressione di spontanea previdenza dei lavoratori, è necessario non lasciare ingiustamente in condizioni deteriori coloro che per primi credettero in tale forma previdenziale e ciò può ottenersi soltanto con la estensione dei criteri rivalutativi stabiliti dall'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, ai contributi che originarono le pensioni conferite prima della entrata in vigore della legge stessa e con la riliquidazione delle dette pensioni in base alla somma dei contributi rivalutati.

E poiché non è possibile non riconoscere ai pensionati della assicurazione facoltativa i benefici economici aggiuntivi concessi per legge ai pensionati di tutte le altre forme previdenziali, è indispensabile ed equo sta-

III LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

bilire anche per i pensionati dell'assicurazione facoltativa un trattamento economico minimo garantito, compresa la 13ª mensilità.

Allo scopo di raggiungere le finalità di giustizia e di equità accennate in questa relazione, la proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporre al vostro esame stabilisce:

all'articolo 1 la rivalutazione dei contributi secondo le norme dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, la riliquidazione delle pensioni liquidate ante 1º gennaio 1952 e la misura del trattamento minimo garantito di lire 60.000 annue;

all'articolo 2 la istituzione della 13ª mensilità;

all'articolo 3 la esclusione dei titolari di più pensioni, ad eccezione dei titolari di pensioni di guerra dirette ed indirette, dal beneficio del trattamento minimo garantito e della 13ª mensilità;

all'articolo 4 il carico dell'onere finanziario al bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e al Fondo integrazione pensioni e assistenza malattie.

Per quanto attiene all'onere finanziario che il provvedimento comporta desideriamo aggiungere che esso è stato calcolato, per eccesso, in base ai dati statistici più recenti, esposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, e precisamente nel seguente modo: il disposto dell'articolo 1 dovrebbe operare su circa 80.000 pensioni in essere al 31 dicembre 1951, il cui importo medio annuo risulta di lire 32.000 circa, quindi per l'importo annuo complessivo di lire 2.600.000.000; presumendo di dover pressoché raddoppiare l'importo medio annuo delle 80.000 pensioni, quindi l'importo complessivo annuo delle stesse, si avrebbe un nuovo onere di lire due miliardi e mezzo circa. Occorre però tenere

presente che si tratta di pensioni liquidate prima del 1º gennaio 1952, in data quindi abbastanza remota, per cui è da chiedersi quanti titolari di queste pensioni saranno oggi ancora in vita: certo si è che il numero di 80.000 è da ritenersi fortemente diminuito e quindi appare logico stabilire l'onere complessivo in lire due miliardi circa.

Il disposto dell'articolo 2 dovrebbe invece operare su circa 300.000 pensioni il cui costo complessivo è di lire cinque miliardi circa: poiché però il beneficio della 13ª mensilità comporta una spesa annua pari ad un dodicesimo del costo complessivo l'onere effettivo sarebbe di lire cinquecento milioni.

L'onere finanziario complessivo ammonterebbe quindi a lire due miliardi e cinquecento milioni da ridursi ancora sensibilmente per effetto delle esclusioni di cui all'articolo 3, essendo numerosi i pensionati della assicurazione facoltativa titolari di altro trattamento di previdenza, da assicurazione obbligatoria o per altre forme previdenziali.

Ultima considerazione da farsi è che si tratta di onere decrescente e che la spesa determinata dall'articolo 1 scomparirà nel giro di pochissimi anni data la età molto avanzata dei beneficiari.

Onorevoli colleghi, è nostra convinzione di avere sottoposto al vostro esame un provvedimento improntato a sani criteri di giustizia e di umanità, il cui onere finanziario non eccessivo può essere ricoperto con mezzi ordinari e senza necessità di ricorso a nuove fonti di entrata.

Confidiamo pertanto sulla vostra unanime approvazione alla nostra proposta di legge, che vuole essere anche un atto di solidarietà verso vecchi lavoratori in condizioni di estremo bisogno, meritevoli di considerazione e di aiuto.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I contributi versati nell'assicurazione facoltativa, di cui al testo unico 30 maggio 1907 n. 376, e al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, che dettero origine alle pensioni liquidate prima del 1º gennaio 1952 sono rivalutati, agli effetti delle pensioni e dei rimborsi agli eredi, nelle misure previste dall'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Le pensioni liquidate prima del 1º gennaio 1952 saranno riliquidate in base alla somma dei contributi rivalutati a norma del precedente comma.

Le pensioni così riliquidate non potranno essere inferiori alle lire 60.000 annue.

ART. 2.

Ai titolari delle pensioni liquidate in base all'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e a norma dell'articolo 1 della presente legge verrà corrisposto nel mese di dicembre di ciascun anno un dodicesimo dell'ammontare annuo della pensione stessa a titolo di 13ª mensilità.

ART. 3.

Per i titolari di più pensioni, escluse le pensioni di guerra dirette o indirette, non si applica la norma cui all'ultimo capoverso dell'articolo 1.

Parimenti, per i detti titolari di più pensioni, che già beneficiano di una 13ª mensilità, non si applica il disposto dell'articolo 2.

ART. 4.

I benefici economici derivanti dalla presente legge avranno decorrenza dal 1º gennaio 1959.

ART. 5.

L'onere derivante dalla applicazione della presente legge è posto a carico del Fondo di integrazione pensioni ed assistenza malattie per quanto riguarda la rivalutazione dei contributi assicurativi di cui al primo comma dell'articolo 1, e degli appositi stanziamenti ordinari del bilancio del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale per quanto riguarda l'integrazione necessaria al raggiungimento del minimo stabilito al terzo comma dell'articolo 1.